



COMUNE DI GENOVA

**MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-303.0.0.-85**

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di Settembre la sottoscritta Maimone Maria in qualita' di direttore del Municipio - Bassa Val Bisagno, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

**INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI VETRI, CRISTALLI E PLEXIGLASS DI QUALSIASI TIPO SUGLI INFISSI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI INDIVIDUATI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'INDUSTRIA SPECCHI E CRISTALLI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.  
(EURO 3.000,00.= IVA inclusa) BILANCIO 2020 – CIG Z1B299FC2A**

Adottata il 20/09/2019  
Esecutiva dal 30/09/2019

20/09/2019	MAIMONE MARIA
------------	---------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

## MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-303.0.0.-85

**INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI VETRI, CRISTALLI E PLEXIGLASS DI QUALSIASI TIPO SUGLI INFISSI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI INDIVIDUATI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'INDUSTRIA SPECCHI E CRISTALLI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. (EURO 3.000,00.= IVA inclusa) BILANCIO 2020 – CIG Z1B299FC2A**

#### IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.O.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e ss.mm.ii, e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12.6.2000 e ss.mm.ii.;

#### VISTI:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” aggiornato dal [decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#) ed in particolare l'art. 4 comma 2 relativo alle funzioni dirigenziali;
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii in particolare l'art. 107 in merito alla responsabilità della dirigenza, e l'art. 183 in merito all'impegno di spesa;
- l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificato dall'art. 1, comma 130 della legge n. 145 del 2018 (Legge di Bilancio 2019) che stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, si debba fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e il D. Lgs. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora in vigore fino all'adozione degli atti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (“Sblocca Cantieri”).

- le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.;

- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte I – approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16.07.1998, ultimo aggiornamento con Deliberazione della Giunta Comunale n.11/2019;

- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 ed in particolare l’art. 4 relativo alla competenza dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali, ultima modifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018;

- il Regolamento a disciplina dell’Attività Contrattuale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;

- la nota prot. n. 275289 del 04/08/2017 del Direttore Generale ad oggetto “Novità inerenti agli acquisti aventi valore inferiore alla soglia comunitaria a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017” ed il “Vademecum operativo per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria” aggiornato al 31/5/2019 della Direzione Stazione Unica Appaltante;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24.01.2019 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021 e la Delibera di Giunta n. 30 del 14/02/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

#### **PREMESSO:**

- che tra i compiti istituzionali del Municipio, rientrano gli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture di civica proprietà o in uso al Comune compresi gli edifici scolastici, ai fini della salvaguardia dell’incolumità pubblica ed a tutela del patrimonio edilizio a’ sensi dell’art. 3 della L. 23/96;
- che gli stessi sono prioritari e necessari per garantire lo stato conservativo degli edifici ed il loro utilizzo, anche da parte della popolazione scolastica, in condizioni tali da scongiurare situazioni di pericolo e garantire il buon funzionamento delle attività svolte all’interno degli stessi;

Ritenuto, nell’ambito di tali interventi, di prevedere la spesa complessiva di **euro 3.000,00**, per fornitura e sostituzione di vetri e cristalli di qualsiasi tipo, su infissi in genere, presso le strutture ed aree di civica proprietà o in uso al Comune compresi gli istituti scolastici, ubicati nel territorio del Municipio Bassa Val Bisagno;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dato atto che per la tipologia del servizio suddetto non risulta attiva nessuna convenzione Consip S.p.a. alla quale aderire o per utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limite massimo né esistono sul MEPA di CONSIP analoghe categorie di servizi;

Visto l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, modificato dall'art. 25 del D. Lgs 56/2017, che disciplina l'affidamento di lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e consente per lavori di importo inferiore a 40.000 euro l'affidamento diretto;

Considerato che la fornitura e sostituzione di vetri e cristalli di qualsiasi tipo dovrà essere affidata ad una Ditta con sede di lavoro in Genova in quanto i lavori richiesti in pronto intervento presuppongono una velocità di azione che soltanto chi opera sul territorio municipale può garantire;

#### **DATO ATTO:**

- che per l'esiguità della somma spesa non vi è l'obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico di CONSIP/MEPA, o ad altri mercati elettronici pubblici, essendo una cifra inferiore a 5.000,00 euro, come disposto dall' art.1 comma 450 L. 296/2006 successivamente modificato dall'art. 130 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio);
- di prevedere l'annullamento dell'affidamento nel caso in cui, dai controlli effettuati sui requisiti di carattere generale, si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto all'Industria Specchi e Cristalli, con sede in Genova – Via Della Fenice 5R - 16142 GENOVA C.F./ P. IVA 00023660103 , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di sostituzione di vetri, cristalli e plexiglass di qualsiasi tipo sugli infissi degli edifici istituzionali e plessi scolastici individuati nel territorio del Municipio Bassa Val Bisagno per un importo contrattuale di Euro 2.459,02 oltre Euro 540,98 per I.V.A. 22% per complessivi **Euro 3.000,00 per l'anno 2020;**

Dato atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) è: **Z1B299FC2A;**

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare gli interventi di sostituzione di vetri, cristalli e plexiglass di qualsiasi tipo sugli infissi degli edifici istituzionali e plessi scolastici individuati nel territorio del Municipio Bassa Val Bisagno per l'anno 2020;;
- 2) di affidare, per le motivazioni in premessa, il servizio di cui al punto 1), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla **Ditta INDUSTRIA SPECCHI E CRISTALLI** , con sede in Genova - Via Della Fenice, 5R -16142 GENOVA C.F. P. IVA 00023660103 (cod. benf. 930), a tutte le condizioni ed oneri di cui al documento “**Capitolato speciale**” (allegato quale parte integrante al presente provvedimento) con il ribasso dell'1%, come da **offerta** del 18/9/2019 prot. n. 321556, per un importo contrattuale di Euro 2.459,02 oltre Euro 540,98 per I.V.A. 22%, e quindi per complessivi Euro 3.000,00;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

4) di impegnare la somma complessiva di **Euro 3.000,00.=** al Capitolo **5821** “Prestazione di servizi Municipio Bassa Val Bisagno – Organi Istituzionali – Acquisizione di servizi” - Cdc 1303/293 - M/P 11- PdC 1.3.2.99.999 sul **Bilancio 2020 (Imp.2020/949)**;

5) di subordinare l'efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. lgs. 50/2016, al positivo esito del possesso dei prescritti requisiti in capo alla sopra citata Impresa affidataria;

6) di dare atto che la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e si provvederà alla sua registrazione in conformità alla comunicazione della Stazione Unica Appaltante n. 366039 del 05/12/2014;

7) di procedere alla diretta liquidazione della spesa, dietro presentazione di regolari fatture, mediante emissione di atto di liquidazione, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento di Contabilità;

8) di nominare il Responsabile dell'Area Tecnica del Municipio Bassa Val Bisagno, Geom. Mauro Danovaro, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai fini del servizio di che trattasi, dando atto che, ad ogni effetto e per le finalità connesse all'attuazione del presente provvedimento, lo stesso espletterà le funzioni di Responsabile del servizio, anche ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavori e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

9) di dare infine atto:

- che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

- che è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

- che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore  
Municipio Bassa Val Bisagno  
dott.ssa Maria Maimone

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-303.0.0.-85  
AD OGGETTO

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI VETRI, CRISTALLI E PLEXIGLASS DI QUALSIASI TIPO SUGLI INFISSI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI INDIVIDUATI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'INDUSTRIA SPECCHI E CRISTALLI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.  
(EURO 3.000,00.= IVA inclusa) BILANCIO 2020 – CIG Z1B299FC2A

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA  
MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO

**CAPITOLATO**  
**SPECIALE**  
**D'APPALTO**

***FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VETRI, CRISTALLI E PLEXIGLASS DI QUALSIASI TIPO SU INFISSI IN GENERE LOCALIZZATI IN STRUTTURE ED AREE DI CIVICA PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI UBICATE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO – IMPORTO EURO 3.000,00.= (IVA inclusa) per l'anno 2020 - CIG Z1B299FC2A***

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Luigi Piana

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Mauro D'ANOVARO

Genova, 30/08/2019

**PARTE PRIMA**  
**DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONI**

**ARTICOLO 1**

**Oggetto del servizio**

Il presente Capitolato ha per oggetto gli interventi di manutenzione su infissi, consistenti nella sostituzione di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo, negli edifici di Civica proprietà o in uso al Comune di Genova e plessi scolastici (ved. Tab. A) ubicati nel territorio del Municipio Bassa Val Bisagno.

Sono compresi nel servizio tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale.

**ARTICOLO 2**

**Ammontare del servizio**

L'importo del servizio è fissato in **Euro 2.459,02 più IVA al 22% corrispondenti ad Euro 540,98 per un totale di Euro 3.000,00** per l'anno 2020.

L'importo del servizio rimarrà fisso e invariato, agendo il ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria solo sui prezzi capitolari.

**ARTICOLO 3**

**Modalità di aggiudicazione**

L'appalto sarà affidato mediante assegnazione diretta da affidarsi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso percentuale secondo le modalità di cui all'art. 95 comma 4 – lettera a del D. Lgs 50/2016 sul prezzario 2019 delle "Opere Edili" e "Impiantistica" editi dalla Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria".

Ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto si procederà alla stipula del contratto.

A seguito dell'aggiudicazione, l'Amministrazione si riserva di avvalersi, se del caso, della facoltà di procedere alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge di cui all'art. 337 della Legge n. 2248/1865, restando così inteso che l'Appaltatore si obbliga ad accettare la consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione del contratto.

**ARTICOLO 4**

**Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte del contratto:

1. il presente Capitolato Speciale;
2. il Capitolato Generale per gli Appalti e le Forniture del Comune di Genova;
3. il prezzario "Opere Edili" edito dall'Unione Camere di Commercio della Liguria, edizione unica anno 2018;
4. l'elenco prezzi allegato;
5. lista edifici oggetto d'intervento (TAB. A)
6. il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze



I documenti di cui ai punti 2), 3) non si allegano, avvalendosi del disposto di cui all'art. 99 del R.D. 23.05.1924 n. 827.

## **ARTICOLO 5**

### **Garanzie e coperture assicurative**

La cauzione definitiva è pari a un decimo dell'importo netto del contratto e resta vincolata ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi del medesimo 1° comma dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora, entro il termine fissato per la stipulazione del contratto, l'Impresa non presentasse la cauzione definitiva oppure, per qualsiasi causa da essa dipendente, la stipulazione non potesse avere luogo nel giorno prestabilito, essa perderà la somma eventualmente già depositata a garanzia e l'Amministrazione potrà procedere ad un nuovo incanto, a spese e rischio dell'Impresa medesima.

La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata come previsto dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Resta inteso che anche quando, a collaudo finale eseguito, nulla osti da parte della Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare in tutto o in parte vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per il loro titolo, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'appaltatore non sia, a giudizio dell'Amministrazione, sufficiente allo scopo.

La ditta aggiudicataria dovrà stipulare un'apposita polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, nel corso dei lavori con massimale annuo di almeno Euro 500.000,00.

## **ARTICOLO 6**

### **Durata del contratto**

Gli interventi di manutenzione si terranno nel corso dell'anno 2020.

## **ARTICOLO 7**

### **Modalità e condizioni**

Il servizio oggetto dell'appalto sarà concordato con il Municipio Bassa Val Bisagno che inoltrerà alla ditta assegnataria l'ordine delle prestazioni riferito ad ogni singolo intervento. Nello stesso verranno indicati i termini entro i quali la ditta aggiudicataria dovrà procedere all'esecuzione delle prestazioni. La richiesta d'intervento, in caso di estrema urgenza, potrà essere fatta anche a mezzo telefono.

L'effettuazione del sopralluogo con l'eliminazione del pericolo qualora esistente, dovrà avvenire entro e non oltre le 4 ore dall'avvenuta richiesta di prestazione. Qualora si rendesse necessario la prestazione dovrà proseguire nella giornata seguente, fino al completamento del servizio secondo le indicazioni e gli accordi presi con il Municipio.

Rientra fra gli oneri dell'impresa l'obbligo di porre prima dell'intervento, sul luogo oggetto di lavoro, le opportune misure di tutela dell'incolumità al fine di evitare qualsiasi si-

tuazione di pericolo. La ditta dovrà garantire tutti gli interventi sia per la qualità dei materiali sia per la qualità del regolare funzionamento delle strutture ove si è intervenuti. Sono a totale carico della ditta aggiudicataria le spese di trasporto/percorrenza dei veicoli dalla Sede al luogo indicato per l'intervento e ritorno.

Gli interventi dovranno essere assicurati per i giorni dal lunedì al sabato compreso.

## **ARTICOLO 8**

### **Responsabilità**

Durante l'esecuzione dei lavori la Ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti più idonei a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati.

E' fatto tassativo obbligo all'aggiudicatario, fermo restando la sua esclusiva responsabilità diretta verso il Comune o verso i terzi, a tenere comunque manlevato il Comune stesso, assumendosi integralmente qualsiasi responsabilità civile per danni sia alle persone sia alle cose che potessero verificarsi, qualunque ne sia la natura e la causa, durante il servizio, con l'intesa che rimarrà ad esclusivo carico di esso aggiudicatario il completo risarcimento dei danni stessi.

L'espletamento della vigilanza e del controllo, che competono alla Civica Amministrazione non potrà mai venire invocato dall'aggiudicatario o dal personale da esso dipendente, quale esimente o diminuente la responsabilità, che sarà sempre ed in ogni caso a suo esclusivo carico.

Il Comune di Genova è e rimane completamente estraneo a qualsiasi rapporto intercorrente tra l'aggiudicatario e i terzi in ordine al servizio oggetto della fornitura e quant'altro annesso con la fornitura.

Il Comune, fermo restando l'obbligo tassativo dell'aggiudicatario di osservare scrupolosamente tutte le norme, prescrizioni di legge e di regolamenti, ordini delle competenti Autorità, già emanati, o che potessero in prosieguo del servizio venire emanati per la tutela ed il trattamento del personale dipendente, nonché l'obbligo di applicare il trattamento normativo ed economico previsto dai contratti collettivi e aziendali, rimane del tutto estraneo ai rapporti tra l'aggiudicatario ed il personale da esso dipendente, rapporti che concernono esclusivamente l'aggiudicatario.

## **ARTICOLO 9**

### **Penalità**

La ditta dovrà effettuare il servizio entro due giorni dall'emissione del relativo ordine, qualora venissero segnalate anomalie rispetto agli obblighi assunti la ditta incorrerà in penali tenendo conto di tutte le circostanze che possono diminuire o aggravare la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno. L'importo della penale è previsto nella misura pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, giornalieri.

Tutte le infrazioni dovranno essere contestate alla ditta, entro 2 giorni con specificazione del tipo di prestazione non eseguita o eseguita male, ovvero delle altre particolarità delle inadempienze. Alla ditta è concesso un termine di 2 giorni per contro dedurre, trascorso il quale, ed ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, verranno applicate le penali. Le penalità verranno detratte, a seconda dei casi,

dall'incameramento totale o parziale del deposito cauzionale o direttamente dall'importo delle relative fatture o tramite altra modalità prevista dalla normativa. In ogni caso il pagamento della penale di cui sopra non esime la ditta aggiudicataria dalla responsabilità che la stessa viene ad assumere per i danni causati con il proprio ritardo al Comune e le eventuali altre responsabilità derivanti dalle proprie inadempienze. In ogni caso l'importo totale delle penali applicabili ai sensi dell'art. 298 del DPR 207/2010 non potrà essere superiore al 10% dell'importo complessivo del contratto.

## **ARTICOLO 10**

### **Liquidazione e Pagamento**

La liquidazione degli importi del servizio effettuato avverrà sulla base degli interventi eseguiti ogni mese in relazione agli ordini impartiti a mezzo di fattura riepilogativa riportante gli importi dei singoli interventi ed il corrispondente numero d'ordine. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della stessa mediante emissione di mandato di pagamento con M1/Rag. da predisporre a cura dell'Area Tecnica del Municipio Bassa Val Bisagno previo accertamento della conformità del servizio eseguito e della regolarità delle fatture presentate.

La Ditta, è obbligata ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova- Municipio Bassa Val Bisagno, non potrà liquidare i corrispettivi dovuti. A partire da tale data il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengono i seguenti dati: il numero d'ordine, che sarà successivamente comunicato dalla Civica Amministrazione, il Numero di **CIG Z1B299FC2A** ed il **codice IPA 5K23VB**.

Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata all'Impresa via pec.

Il pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione da parte del committente, del DURC in corso di validità.

Ove dovuti dovrà pervenire alla stazione appaltante copia dei versamenti effettuati agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di accertata irregolarità contributiva, dallo stato finale saranno trattenute le somme dovute all'INPS e all'INAIL, limitatamente alle prestazioni oggetto del presente contratto, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori e per questi ultimi limitatamente al periodo in cui si sono svolte le lavorazioni in subappalto.

## **ARTICOLO 11**

### **Obblighi della Ditta Aggiudicataria**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri previsti da questo Capitolato, quelli imposti per legge e per regolamento.

In particolare è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di:

- rispettare l'offerta presentata nonché tutti gli oneri, atti e condizioni indicati nella lettera d'invito e nel presente Capitolato;
- garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia;
- provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate;

- garantire attraverso un suo rappresentante la presenza sul luogo di esecuzione degli interventi, per tutta la durata del servizio. Il suddetto dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti che riguardano anche la sicurezza degli interventi da effettuarsi, e dovrà altresì essere abilitato secondo le caratteristiche delle opere da eseguirsi;
- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato;
- osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché assumere a proprio carico le spese relative ai contributi assicurativi, assistenziali ed antinfortunistici, oltre ad idonea copertura assicurativa sul personale impiegato;
- manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridica, economica, igienico-sanitaria, organizzativa, gestionale, civile e penale che potesse insorgere per quanto attiene direttamente ed indirettamente al servizio in oggetto;
- espletare tutte le eventuali necessarie pratiche autorizzative presso gli uffici competenti e i relativi oneri;
- disporre del personale, mezzi ed attrezzature;
- conservare in ogni momento lavorativo un decoro adeguato alla professionalità esercitata a contatto con il pubblico, dotando il proprio personale di una divisa (vestiario idoneo e funzionale sotto il profilo igienico-sanitario, antinfortunistico ed estetico) che dovrà essere sempre indossata;
- assumere la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i materiali di proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

## **ARTICOLO 12**

### **Disposizioni in materia di sicurezza**

In considerazione della natura dell'appalto, l'esatta tipologia dei lavori potrà essere determinata solo al momento in cui si verifica la necessità dell'intervento.

L'Amministrazione appaltante fornirà, solo per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m. ed i., il piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori.

Prima della consegna dei lavori, e di ogni singola richiesta di intervento, l'Impresa appaltatrice dovrà fornire alla Civica Amministrazione:

- eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;

- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, qualora il singolo cantiere non ricada nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m. ed i.

Detti piani, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore alla C.A. ed alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri nonché alle OO.SS. di categoria (dei lavoratori e degli imprenditori).

È obbligo dell'Impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 nonché a quelle impartite dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera designato dalla Civica Amministrazione; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

L'Impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il Direttore Tecnico (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità.

È fatto obbligo all'Impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per l'attività di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di Genova.

È obbligo dell'Impresa esecutrice presentare, all'atto della consegna formale dell'appalto, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavori effettuate all'Inps, all'Inail e alla Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

## **ARTICOLO 13**

### **Subappalto**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque su-

bappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

4. I soggetti affidatari possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni

e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo.

Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei re-

quisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lds. 50/2016.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. Gli eventuali piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.



## ARTICOLO 14

### Clausola risolutiva espressa

1. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall'articolo art. 108 del D.lgs. 50/2016 (ex art.135 D. Lgs.163/2006). La risoluzione dovrà essere disposta comunque in caso di sentenza di condanna passata in giudicato per violazioni degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro.

2. Inoltre il Comune procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo art. 108 del D.lgs. 50/2016 (ex art 136 D Lgs 163/2006) nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo, in aggiunta al caso disciplinato al successivo articolo, le seguenti ipotesi:

- a) Inadempienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza, nonché in materia di versamenti contributivi a favore degli Enti previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici;
- b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- c) interruzione non motivata del servizio;
- d) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- e) difformità nella prestazione del servizio, secondo quanto indicato e accettato dal committente;
- f) grave e provato inadempimento dell'Impresa tale da compromettere il risultato della gestione;
- g) mancato adempimento di obbligazioni da parte del Comune correlate all'adempimento delle prestazioni da parte dell'Impresa;
- h) revoca nei confronti dell'appaltatore dell'attestazione di qualificazione per falsa dichiarazione o falsa documentazione prodotta all'Amministrazione;
- i) emanazione nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 e agli artt. 2 e segg. Della Legge 31/05/1965 n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- j) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- k) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- l) mancato invio delle fatture quietanzate dal subappaltatore giustificato dal mancato pagamento nei confronti dello stesso delle prestazioni derivanti dal contratto di subappalto;
- m) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ;
- n) in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente in merito ai contratti della Pubblica Amministrazione
- o) in tutti gli altri casi previsti dalle normative vigenti.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune di Genova in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune di Genova intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'impresa a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 D. Lgs 50/2016 (ex 134 del D.lgs 163/2006) il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto con le modalità dallo stesso stabilite.

## **ARTICOLO 15**

### **Cessione del contratto**

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione.

## **ARTICOLO 16**

### **Cessione del credito**

Ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 50/2016 (ex art. 117 del D. Lgs 163/2006), è consentita la cessione del credito già maturato nonché il conferimento di procure all'incasso purché siano state preventivamente notificate alla C.A. e dalla stessa accettate nel rispetto delle previsioni di Legge.

## **ARTICOLO 17**

### **Ispezioni e controlli**

La struttura organizzativa della Civica Amministrazione cui è affidato il controllo del servizio oggetto del presente Capitolato è l'Area Tecnica del Municipio Bassa Val Bisagno.

## **ARTICOLO 18**

### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono ad esclusivo e completo carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri fiscali, imposte, contributi previsti dalle vigenti disposizioni di Legge esclusa I.V.A e inoltre tutte le spese riguardanti la stipulazione del contratto, che avverrà mediante sottoscrizione del presente Capitolato ai sensi dell'art. 17 del R.D. 18/11/23 n. 2440.

## **ARTICOLO 19**

### **Rinvio ad altre norme**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le norme del D. Lgs 50/2016 (ex D.Lgs. 163/2006), del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi del Comune di Genova, del regolamento sull'attività contrattuale e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

## **ARTICOLO 20**

### **Foro competente**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice ordinario - Foro competente Genova.

## **ARTICOLO 21**

### **Informativa per il trattamento dei dati personali**

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, telefono: 010557111; indirizzo mail: [urpgenova@comune.genova.it](mailto:urpgenova@comune.genova.it), casella di posta elettronica certificata (Pec): [comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it)) tratterà i dati personali raccolti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall'utente e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, email: [DPO@comune.genova.it](mailto:DPO@comune.genova.it)).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

## ELENCO PREZZI

**PS01:** Servizio di pronto intervento manutentivo su infissi in genere, per la sostituzione di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo, comportanti le seguenti operazioni :

- Sopralluogo con eliminazione del pericolo e rilevazione delle misure.
- Rimozione dei vetri esistenti, dei relativi fissaggi e smaltimento del materiale di risulta.
- Fornitura di tutto il materiale per fissaggio dei vetri (stucco, chiodi, silicone, eventuali listelli, bastetti e quant'altro necessario).
- Taglio a misura e posa in opera dei nuovi vetri.
- Eventuale utilizzo di n. 3 cavalletti metallici e relativo tavolame per la lunghezza sino a m. 4,00, dell'altezza fino a 1,99 m .

Esclusioni:

- Fornitura dei vetri, cristalli e plexiglas che verrà conteggiata con le modalità successivamente indicate.
- Eventuali ponteggi con piano di lavoro superiore a ml. 5

Per interventi singoli o plurimi, nello stesso edificio e comportanti la sostituzione di superfici vetrate fino a mq. 1,00 con sostituzione di un massimo di n° 3 elementi.

**Prezzo: €/cad 73,00**

Analisi:

Tabella ANCE ottobre 2016) Operaio specializzato: h 1,5 x n. 1 operaio x €/h 36,22	€	54,33
Art. AT.N20.S20.010) Noleggio di impalcature per interni/esterni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza inferiore ai 2,00 metri 6,48 mq x €/mq 2,14	€	13,87
Materiale di consumo a stima:	€	5
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>73,20</b>
Prezzo di applicazione con arrotondamento	€/cad	73,00

**PS02:** Servizio di pronto intervento manutentivo su infissi in genere, per la sostituzione di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo, comportanti le seguenti operazioni :

- Sopralluogo con eliminazione del pericolo e rilevazione delle misure.
- Rimozione dei vetri esistenti, dei relativi fissaggi e smaltimento del materiale di risulta.
- Fornitura di tutto il materiale per fissaggio dei vetri (stucco, chiodi, silicone, eventuali listelli, bastetti e quant'altro necessario).

- Taglio a misura e posa in opera dei nuovi vetri.
- Eventuale utilizzo di n. 3 cavalletti metallici e relativo tavolame per la lunghezza sino a m. 4,00, dell'altezza fino a 1,99 m .
- Esclusioni:
- Fornitura dei vetri, cristalli e plexiglas che verrà conteggiata con le modalità successivamente indicate.
- Eventuali ponteggi con piano di lavoro superiore a ml. 5

Per interventi singoli o plurimi, nello stesso edificio e comportanti la sostituzione di superfici vetrate da mq. 1,00 a mq 2,50 con sostituzione di un massimo di n°5 elementi.

**Prezzo: €/cad 96,00**

Analisi:

Tabella ANCE ottobre 2016) Operaio specializzato: h 2 x n. 1 operaio x €/h 36,22	€	72,44
Art. AT.N20.S20.010) Noleggio di impalcature per interni/esterni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza inferiore ai 2,00 metri 6,48 mq x €/mq 2,14	€	13,87
Materiale di consumo a stima:	€	10,00
<b>TOTALE</b>	€	<b>96,31</b>
Prezzo di applicazione con arrotondamento	€/cad	96,00

**PS03:** Servizio di pronto intervento manutentivo su infissi in genere, per la sostituzione di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo, comportanti le seguenti operazioni :

- Sopralluogo con eliminazione del pericolo e rilevazione delle misure.
- Rimozione dei vetri esistenti, dei relativi fissaggi e smaltimento del materiale di risulta.
- Fornitura di tutto il materiale per fissaggio dei vetri (stucco, chiodi, silicone, eventuali listelli, bastetti e quant'altro necessario).
- Taglio a misura e posa in opera dei nuovi vetri.
- Eventuale utilizzo di n. 3 cavalletti metallici e relativo tavolame per la lunghezza sino a m. 4,00, dell'altezza fino a 1,99 m .
- Esclusioni:
- Fornitura dei vetri, cristalli e plexiglas che verrà conteggiata con le modalità successivamente indicate.
- Eventuali ponteggi con piano di lavoro superiore a ml. 5

Per interventi singoli o plurimi, nello stesso edificio e comportanti la sostituzione di superfici vetrate da mq. 2,50 a mq 5,00 con sostituzione di un massimo di n° 10 elementi.

**Prezzo: €/cad 184,00**

Analisi:

Tabella ANCE ottobre 2016) Operaio specializzato: h 4 x n. 1 operaio x €/h 36,22	€	144,88
Art. AT.N20.S20.010) Noleggio di impalcature per interni/esterni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza inferiore ai 2,00 metri 6,48 mq x €/mq 2,14	€	13,87
Materiale di consumo a stima:	€	25,00
<b>TOTALE</b>	€	<b>183,75</b>
<b>Prezzo di applicazione con arrotondamento</b>	<b>€/cad</b>	<b>184,00</b>

**PS04:** Fornitura di lastre in plexiglas di qualsiasi tipo e misura, a piè d'opera:

- 01 Spessore mm. 3 Euro 58,00 / mq
- 02 Spessore mm. 4 Euro 68,00 / mq
- 03 Spessore mm. 5 Euro 88,00 / mq

**PS05:** Esecuzione di fori del diametro da 100 a 300 mm per aspiratori o ventole:

- 01 lavorazione eseguita su vetri float o visarm Cadauno Euro 48,00
- 02 lavorazione eseguita su vetro camera Cadauno Euro 128,00

I prezzi sopraelencati sono comprensivi del 15% per spese generali e del 10% per utili d'impresa.

**NOTE :**

Eventuali lavori, comportanti la sostituzione di superfici vetrate complessivamente superiori a mq. 5,00 o con la sostituzione di oltre 10 elementi, saranno conteggiati sommando più interventi ai prezzi di cui sopra, in maniera più favorevole alla Civica Amministrazione.

Eventuali lavori, comportanti il noleggio di ponteggi provvisori di servizio, per lavori singoli, occasionali o straordinari, con montaggio e smontaggio di trabattello fino a 3 piani di lavoro con altezza del corrimano di sicurezza da 4,00 o 6,00 m completo di stabilizzatori ed eventuali controventature, saranno conteggiati utilizzando la voce da prezzario Camera di Commercio 2016 Art. AT.N20.S20.010

I prezzi relativi alla fornitura dei vetri o cristalli saranno conteggiati applicando alle superfici effettive messe in opera, i valori unitari indicati nel Prezzario Regionale Camere di Commercio della Liguria, Opere Edili, Prezzi medi informativi Anno 2016, Capitolo PR.

A24 "Vetri - Cristalli" comprensivi del 15 % per Spese Generali e del 10 % per utili d'impresa e saranno soggetti alla percentuale di ribasso offerta dalla ditta aggiudicataria.

#### PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA

Tutti i prezzi di cui al presente elenco (compresi quelli dei vetri, cristalli e plexiglas) saranno soggetti alla percentuale di ribasso offerta dalla ditta aggiudicataria.

Eventuali riparazioni ed opere non previste dal presente elenco prezzi saranno pagate in economia con le seguenti modalità:

a) la mano d'opera sarà conteggiata con riferimento alle tabelle dell'Associazione Industriali della Provincia di Genova - Sezione Edili, vigente nel periodo di esecuzione del lavoro. Il costo della mano d'opera non sarà soggetto alla variazione percentuale dell'offerta;

b) i materiali forniti eventualmente dall'impresa, se non inseriti nel Prezziario Regionale delle Camere di Commercio della Liguria Anno 2016, saranno conteggiati con i prezzi di mercato e non saranno soggetti al ribasso dell'offerta;

c) eventuali noli saranno conteggiati con riferimento ai prezzi del Prezziario Regionale delle Camere di Commercio della Liguria Anno 2016 e non saranno soggetti al ribasso dell'offerta.

## TAB. A

### ELENCO SCUOLE

Indirizzo	Tel. (010)	Quartiere	Tipologia
Sal. N.S. del Monte, 4	509791	San Fruttuoso	nido
	fax 352968		
Viale Bracelli, 1	8329029	San Fruttuoso	nido
	fax 820963		
Via Fea, 81	811685	Marassi	nido
	fax 812052		
Piazza Romagnosi, 2	8391562	Marassi	nido
	fax 812986		
Piazza Solari, 3	8311055	San Fruttuoso	nido
	fax 819071		
Piazza Martinez, 2	512791	San Fruttuoso	Materna Statale
	fax 501152		
Piazza G. Ferraris, 4	8393487	Marassi	Materna Statale
	fax 8399264		
Piazza Romagnosi, 2	877030	Marassi	Materna Statale
	fax 877030		
Piazza Solari, 3	885380	San Fruttuoso	Materna Statale
	fax 501152		
Via Donghi, 8	512451	San Fruttuoso	Materna Statale
Via Ginestrato, 13c	822320	Quezzi	Materna Statale

Via Galeazzo, 26	511951	San Fruttuoso	Materna Statale
	fax 355834		
Via Romagnoli, 20	821713	Quezzi	Infanzia Comunale
	fax 820075		
Via Motta, 1	826414	Quezzi	Infanzia Comunale
	fax 820565		
Via Moresco, 3	8392483	Marassi	Infanzia Comunale
	fax 812171		
Via Fea, 83	889555	Marassi	Infanzia Comunale
	fax 814388		
Viale Bracelli, 61	826869	Marassi	Infanzia Comunale
	fax 8328280		
Via San Fruttuoso 74	503892	San Fruttuoso	Infanzia Comunale
	fax 508739		
Piazza Manzoni, 2	502761	San Fruttuoso	Infanzia Comunale
	fax 500509		
Via Motta, 1	8328471	Quezzi	Elementari
	fax 8328471		
Via Donghi, 10	505862	San Fruttuoso	Elementari
	fax 507897		
Via F.lli Cervi, 1	887968	Marassi	Elementari
	fax 887968		
Viale Bracelli, 59	826613	Marassi	Elementari
	fax 826613		
Via Ginestrato, 11	831394	Quezzi	Elementari
	fax 8460700		
Piazza Martinez, 2	500791	San Fruttuoso	Elementari
	fax 501152		
Piazza G. Ferraris, 4	8393487	Marassi	Elementari
	fax 8399264		
Piazza Solari, 2	883043	San Fruttuoso	Elementari
	fax 501152		
Via Galeazzo, 26	506665	San Fruttuoso	Elementari
	fax 355834		
Corso Galilei, 7	506902	San Fruttuoso	Medie Statali
	fax 506902		
Via Archimede, 46	504093	San Fruttuoso	Medie Statali
	fax 511085		
Piazza G. Ferraris, 4b	870321	Marassi	Medie Statali
	fax 883076		
Via Berghini, 1	352712	San Fruttuoso	Medie Statali
	fax 5020210		
Viale Bracelli, 57c	823370	Quezzi	Medie Statali



	fax 825444		
Via Pinetti, 68	826500	Quezzi	Medie Statali

ELENCO IMMOBILI ISTITUZIONALI

Piazza Manzoni 1	Municipio Bassa Val Bisagno		
Via Canebvari 87r	Squadra Operaia		
Via San Fruttuoso 74	Biblioteca Lercari		
Via Sacheri	Biblioteca Podesta'		

